



Provincia Gallura  
Nord-Est Sardegna

Protocollo come da segnatura

Olbia, lì 20/10/2025

Spett.le Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Dipartimento Sviluppo Sostenibile  
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA)  
Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB)  
pec: [diss@pec.mite.gov.it](mailto:diss@pec.mite.gov.it)  
[ussa@pec.mase.gov.it](mailto:ussa@pec.mase.gov.it)  
[ecb@pec.mase.gov.it](mailto:ecb@pec.mase.gov.it)

**Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006. — Interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis in combinato disposto con l'art. 248 del Testo unico ambientale**

Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

si sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006 al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 242, comma 7-bis e dei relativi adempimenti di cui all'art. 248 comma 2 del medesimo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 242 e seguenti del Testo Unico ambientale disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definiscono le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento.

Questa Provincia è chiamata a rilasciare il relativo certificato di avvenuto completamento dell'intervento, successivamente alla realizzazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza e nel caso positivo della relazione trasmessa dal Dipartimento ARPAS competente per territorio. La disciplina in questione è regolata con l'art. 248 che reca quanto segue:

“Art. 248 (Controlli)

1. *(omissis)*.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

**2-bis.** Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la

certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”

In combinato disposto con il citato art. 248 comma 2-bis, il comma dell'articolo in oggetto dispone quanto segue:

"Art. 242

7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. “

Con il presente interpello si chiede di chiarire univocamente la portata delle disposizioni in oggetto nell'eventualità dell'applicazione di detta procedura al caso della messa in sicurezza, permanente o operativa che sia, nel caso che riguardi esclusivamente una porzione di fondale marino in uno specchio acqueo di complessivi 7 ettari antistanti un porto turistico, risultato contaminato e per il quale è stata attivata la procedura ai sensi dell'art. 242, qualora le operazioni di messa in sicurezza siano realizzate da un soggetto in due stralci funzionali, uno di 6 ettari e il secondo di 1 ettaro. A tal proposito si chiede di chiarire:

1. se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 248 e del comma 7-bis dell'art. 242 può risultare applicabile con riferimento all'esecuzione delle verifiche da parte dell'ARPAS ed al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio;
2. quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l'eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis del sopra citato art. 242, in considerazione dell'insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino;
3. in considerazione del fatto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all'individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, si chiede di esplicitare nella fattispecie, quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle CSC o CSR della parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

In attesa di un celere e cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Dr. Settimo NIZZI